

Disegno di legge n. 3325

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

N. 1

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Seduta del 16 gennaio 2008

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame appare assolutamente inadatto a conseguire lo scopo di migliorare il grado di sicurezza dei cittadini, nei confronti della criminalità di importazione proveniente soprattutto dai Paesi recentemente entrati a far parte nell'Unione europea;

il provvedimento estende i motivi di prevenzione del terrorismo agli allontanamenti dei cittadini comunitari prevedendo un allontanamento immediato dei cittadini comunitari e dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, accomunando due situazioni abbastanza dissimili e oltretutto fornendo una definizione generica e poco chiara di tali motivi imperativi;

il Governo si è trovato del tutto impreparato di fronte al prevedibile ingresso massiccio di cittadini dei Paesi entrati a far parte a pieno titolo dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio del 2007, anche perché non è stato pre-

visto nessun periodo transitorio come invece hanno fatto altri grandi Paesi dell'Unione europea;

sono falliti, con tutta evidenza, gli accordi tanto enfatizzati e pubblicizzati che il Ministro dell'interno ha preso, in particolare con il suo collega romeno, al fine di creare sinergie per contrastare l'afflusso di persone dedite ad attività illecite nel nostro Paese;

il contenuto del provvedimento in esame, imposto da circostanze e fatti drammatici, culminati con l'assassinio della signora Reggiani avvenuto a Roma in prossimità del campo nomadi di Tor di Quinto, è assolutamente inadeguato a difendere la sicurezza dei cittadini di fronte all'ondata di criminalità violenta proveniente dall'estero;

i costi dell'attuazione di tale politica di sicurezza sono oltretutto alti dal momento che, nel caso di allontanamento immediato per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, è necessario attendere il nulla osta da parte del giudice competente e, nel frattempo, può essere disposto dal questore il trattenimento del suddetto destinatario in strutture destinate alla permanenza temporanea. Tale trattenimento comporta dei costi notevoli ai quali non è possibile far fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 8 del provvedimento (Disposizione finanziaria);

tale copertura finanziaria è oltretutto insufficiente, dal momento che comporta con tutta evidenza notevoli spese aggiuntive per i nuovi e più complessi procedimenti di espulsione che il provvedimento introduce per i cittadini comunitari;

gli articoli 1 e 2 prevedono che sia il tribunale ordinario in composizione monocratica a convalidare l'esecuzione dell'espulsione per motivi di prevenzione di terrorismo, nonché l'espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di

ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (anche noto come « testo unico ») anziché il giudice di pace come precedentemente previsto dal suddetto testo unico, il che aggrava di una notevole mole di lavoro aggiuntivo i tribunali ordinari che già hanno gravi problemi funzionali ed un enorme arretrato;

il contenuto del provvedimento riproduce, nelle parti essenziali, quello del precedente decreto legge del 1° novembre 2007, n. 181, violando in tal modo la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la prassi della reiterazione dei decreti-legge decaduti a seguito di mancata conversione in legge entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 77 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3325.

n. 1. Elio Vito, Leone, La Loggia, Boschetto, Santelli, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Verdini, D'Alia, Volonté, Ronconi, Giovannardi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, finalizzato a varare misure idonee a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari socialmente pericolosi, risulta essere del tutto inadeguato ed inefficace;

in particolare, non si pone rimedio al problema della pratica impossibilità di determinare la data certa di ingresso di un cittadino comunitario nel nostro Paese, sicché risulta del tutto vanificata la possibilità di far valere le condizioni alle quali la direttiva europea 2004/38/CE, recepita in Italia per il tramite del

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, subordina il soggiorno di lungo periodo del cittadino comunitario in un altro Stato membro;

rispetto alla normativa previgente (decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) appaiono eccessive e, dunque, non giustificate rispetto al bene da tutelare, le garanzie di ordine procedurale individuate dal decreto-legge con riguardo all'ipotesi delle espulsioni immediatamente esecutive;

il presente decreto-legge non contempla, inoltre, alcuna forma di adeguato controllo sulle iscrizioni anagrafiche dei cittadini comunitari, sia con riferimento alla provenienza lecita delle risorse delle quali il richiedente dichiara la disponibilità, sia in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dell'alloggio prescelto, come residenza, dal cittadino comunitario;

il provvedimento in esame non prevede alcun coinvolgimento dei sindaci nella procedura di allontanamento dal territorio italiano dei cittadini comunitari; sindaci che, alla luce della loro approfondita conoscenza delle singole realtà locali, potrebbero sicuramente offrire un apporto utilissimo sul piano della sicurezza da garantire nei centri urbani;

è necessario porre rimedio alle censure sopra esposte, dal momento che l'eventuale approvazione del provvedimento del Governo non risolverebbe i problemi sul versante della sicurezza, come dimostrano, drammaticamente, i numeri assai modesti degli allontanamenti sin qui adottati sulla base del decreto entrato in vigore diversi giorni fa;

il Governo persevera nella sua intenzione di aprire completamente le frontiere all'immigrazione, come si evince dai contenuti del disegno di legge « Amato-Ferretto » (A.C. 2976), all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, con cui si intende smantel-

lare l'impianto complessivo della legge « Bossi-Fini »;

il decreto-legge in esame appare, infine, privo di adeguata copertura finanziaria, giacché le risorse finanziarie stanziata per le espulsioni immediatamente esecutive per motivi di pubblica sicurezza sono del tutto irrisorie, il che impone una riformulazione del testo, così da dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del summenzionato provvedimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3325.

n. 2. La Russa, Gasparri, Cirielli, Lammorte, De Corato, Proietti Cosimi, Bocchino, Frassinetti, Leo, Bellotti, Germontani, Menia, Pedrizzi, Antonio Pepe, Migliori, Filipponio Tatarella.